

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **238/1989** (ECLI:IT:COST:1989:238)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Udienza Pubblica del **07/03/1989**; Decisione del **13/04/1989**

Deposito del **21/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **03/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15092**

Atti decisi:

N. 238

ORDINANZA 13-21 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legge del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Sassone Walter ed altro e l'ENPAM, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Sassone Walter ed altro e dell'ENPAM nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Francesco P. Rossi per Sassone Walter ed altro, Giovanni Motzo e Tommaso Manferoce per l'ENPAM e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di due giudizi riuniti promossi rispettivamente dal dott. Walter Sassone e dal dott. Giulio Tonietti, medici liberi professionisti, contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il Pretore di Firenze, con ordinanza del 20 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, "nella parte in cui non detta criteri e limiti per la determinazione di mezzi adeguati per l'assicurazione contro la vecchiaia e della correlativa contribuzione";

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti sia i ricorrenti aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e sviluppandole in un'ampia memoria, sia l'ENPAM, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione e in subordine domandando che sia dichiarata infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo parimenti per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza;

Considerato che il Pretore ha ommesso qualsiasi indicazione circa l'oggetto della domanda proposta dai ricorrenti, onde l'affermazione di rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio principale, inserita nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, appare del tutto indimostrata;

che, sotto un ulteriore profilo, l'inammissibilità della questione risulta dall'ordinanza medesima, là dove esclude che il vuoto di disciplina, che si aprirebbe in seguito all'ipotizzata declaratoria di incostituzionalità della norma denunciata, possa essere colmato ad opera del giudice ordinario con "l'immediata omologazione della disciplina previdenziale dei medici a quella delle altre categorie di professionisti" semplicemente in via di disapplicazione del regolamento dell'ENPAM approvato con d.m. 18 novembre 1981 (modificato con d.m. 23 giugno 1983), con ciò finendo col mettere in dubbio la stessa giurisdizione del giudice a quo;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con legge 17 aprile 1956 n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente), sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento

agli artt. 3, 23 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.